

2021

SCHEDA NR. 01/2021

LEGGI DI
CONVERSIONE
1000 PROROGHE



CISL
SCUOLA

Art.2, comma 4-septies, lettere a) e b)

Normativa antincendio per le scuole e gli asili nido

Vengono prorogati **al 31 dicembre 2022** i termini di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola e per gli asili nido per i quali non si sia ancora provveduto all'adeguamento.

Art.5, comma 1

Concorso Insegnanti di Religione Cattolica

Il Ministero è autorizzato a bandire il concorso destinato ai docenti di religione cattolica **entro il 2021**.

I posti destinati al concorso sono quelli che si prevedono vacanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Art.5, comma 2

Concorso per Dirigenti Tecnici

Il concorso per Dirigenti Tecnici, originariamente previsto per l'anno 2020, potrà concludersi entro **il 31 dicembre 2021** sempre a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni Centrali, il cui utilizzo è già stato autorizzato.

Art.5, comma 3

Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti

A causa del perdurare della situazione epidemiologica, il regime di emergenza applicato in occasione dello scorso anno secondo cui la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata produce gli stessi effetti di quella svolta in presenza, è esteso anche **all'anno scolastico 2020/2021**.

Art.5, comma 4

Proroga in materia di edilizia scolastica

Viene prevista la proroga dei pagamenti in materia di edilizia scolastica, per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, **fino al 31 dicembre 2021**.

Art.5, comma 5

Proroga della procedura per assunzione personale servizi di pulizia e ausiliari

La legge di conversione conferma lo slittamento dal 1° gennaio **al 1° marzo** del termine per l'assunzione nel profilo dei collaboratori scolastici del personale delle imprese già impegnato nella pulizia delle scuole, sui posti residuati dalla precedente stabilizzazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

Art.5-bis, comma 1

Proroga validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo ed ausiliario

Viene prorogato al **30 settembre 2022** il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 relative al personale scolastico, educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Analoga proroga al **30 settembre 2022** viene prevista per la validità delle graduatorie comunali la cui scadenza è prevista tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

Art.19, comma 1 – Allegato 1

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il **30 aprile 2021** (modifica apportata dalla Legge di conversione), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. In particolare le misure riguardano:

Punto 10 – Allegato 1: le **sedute degli organi** collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado *possono* svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (proroga dell'articolo 73, comma 2-bis del D.L.18 marzo 2020).

Punto 13 – Allegato 1: l'articolo 83 del decreto-legge 34/2020 prevede l'onere, per i datori pubblici e privati, di attivare la **sorveglianza sanitaria** eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

La norma, infatti, ha previsto le condizioni che possono determinare il rischio di contagio, come l'età e gli eventuali stati di comorbilità.

Le amministrazioni pubbliche devono provvedere alla sorveglianza eccezionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (proroga dell'art.83, D.L.34/2020).

Punto 17 – Allegato 1: I gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, a livello di ogni singola istituzione scolastica, possono continuare ad effettuare in

video conferenza le sedute di lavoro (proroga dell'art.1, comma 4-bis D.L.22/2020).

Punto 18 – Allegato 1: viene ridefinito in 7 giorni il **termine concesso al CSPI** per rendere il proprio parere (in origine erano 45 i giorni – art.3 D.Lgs.233/1999). Decorso tale termine il Ministero può prescindere dal parere stesso (proroga dell'art.3, comma 1 del D.L.22/2020).

Punto 31 – Allegato 1: procedure accelerate per l'utilizzo dei fondi già stanziati, per gli interventi di **edilizia scolastica**, intervenendo anche sulle percentuali di erogazione di fondi nella tempistica stabilita (proroga dell'art.232, commi 4 e 5, del D.L.34/2020).

Punto 32 – Allegato 1: al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni pubbliche continuano ad adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Di conseguenza, le P.A. organizzano il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività **che possono essere svolte in tale modalità** (proroga dell'art.263, comma 1, D.L.34/2020). Ricordiamo che per il personale scolastico e per il personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, **le modalità di lavoro agile si applicano solo nei casi di sospensione delle attività in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica** (come previsto dal D.L.104/2020, art.32, comma 4, convertito dalla L.126/2020) **ovvero in forza di disposizioni adottate a seguito della situazione emergenziale.**